

STATUTO dell'ANPRI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE PER LA RICERCA

Art. 1
(Denominazione, Durata, Sede, Afferenza)

1. L'ANPRI, Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca, è una associazione di durata illimitata con sede in Roma.
2. A seguito di delibera, a maggioranza qualificata come prescritto, del Consiglio Nazionale dell'ANPRI, tenuto l'11 dicembre 2008, il presente statuto abroga e sostituisce a tutti gli effetti lo statuto precedente di cui all'allegato "A" all'atto di fusione Notaio Enzo Romano, repertorio n. 349462/13542 del 21 dicembre 2001, con vigenza immediata all'atto della suddetta approvazione.
3. Nella vigenza dell'afferenza dell'ANPRI alla Federdirigenti Funzione Pubblica e, conseguentemente, alla CIDA, la sigla ANPRI resta collegata alla sigla CIDA nella forma: ANPRI – CIDA o in altra forma deliberata dal Consiglio dell'ANPRI.

Art. 2
(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione professionale è apartitica e senza scopi di lucro ed ha lo scopo di riunire e rappresentare, anche nell'ambito giurisdizionale e sindacale, tutti coloro che svolgono attività di ricerca scientifica o tecnologica, oppure attività collegate richiedenti elevata professionalità. L'Associazione si propone di valorizzare la funzione professionale e culturale degli associati, di tutelarne gli interessi professionali e, in generale, di salvaguardarne lo status professionale in tutte le fasi della loro carriera, conformemente alle indicazioni della Carta europea dei Ricercatori approvata l'11 marzo 2005.
2. A tal fine l'ANPRI si propone di:
 - a) promuovere iniziative atte a valorizzare e a tutelare lo status giuridico e sociale del ricercatore e delle altre professionalità rappresentate;
 - b) promuovere, in proprio o attraverso accordi con altre Associazioni, il dibattito sulle caratteristiche e sulle funzioni del ricercatore e delle altre professionalità rappresentate, attraverso iniziative atte a favorire la maturazione di questi temi nelle sedi istituzionali e nella società;
 - c) contribuire, anche in collaborazione con altre Associazioni, al miglior ordinamento, valorizzazione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) favorire l'espressione di opinioni collettive delle professionalità rappresentate sui temi di politica della ricerca italiana, europea ed extraeuropea, e la presa di posizione sulle problematiche della ricerca;
 - e) intervenire quando risulti che gli interessi, la dignità professionale, la rappresentanza o le prerogative dei ricercatori e delle altre professionalità rappresentate siano o potrebbero essere compromesse;
 - f) tutelare gli interessi morali e materiali degli associati, assumendo tutte le iniziative e decisioni che le problematiche professionali o sindacali possono richiedere;
 - g) favorire e stipulare patti di azione ed accordi con Organizzazioni ed Associazioni che perseguano scopi affini a quelli dell'Associazione.
 - h) costituire fondazioni di carattere culturale senza fini di lucro, che perseguano scopi affini a quelli dell'Associazione e che prevedano espressamente nel loro statuto lo svolgimento di attività nel settore della promozione della cultura scientifica.

Art. 3
(Partecipazione all'Associazione)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che svolgono in qualsiasi organizzazione (qui in breve: Enti) attività di ricerca scientifica o tecnologica, oppure attività collegate richiedenti elevata professionalità e titolo di studio a livello di laurea o post-laurea. Possono anche proseguire l'adesione coloro che, già iscritti alla Associazione, passano ad altra attività o a pensionamento. Nel caso che il passaggio comporti un cambio del collegio elettorale di afferenza, possono optare per la permanenza nel collegio di provenienza, conservando la eventuale carica ricoperta, fino al successivo rinnovo delle cariche sociali, dandone comunicazione al Presidente dell'Associazione.
2. Le tipologie professionali che corrispondono ai requisiti richiesti per l'adesione all'ANPRI sono individuate dal CN su proposta della Segreteria Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri se richiesto da almeno un quinto dei membri del CN. Negli articoli seguenti le persone aderenti all'ANPRI sono denominate "Associati".
3. Ai fini di meglio rappresentare nell'Associazione alcune figure professionali, su proposta della Commissione Elettorale (CE, di cui al successivo articolo 7) un qualsiasi loro insieme può essere considerato come "Ente" ai fini del presente statuto.
4. La richiesta di adesione dev'essere presentata alla Segreteria Nazionale, che decide sull'associazione, sentita la Sezione Locale di afferenza ove istituita.
5. La partecipazione all'Associazione comporta per gli iscritti di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
6. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare soci onorari fra persone di particolare rilievo scientifico o di particolare rilevanza nella politica della ricerca o particolarmente benemerite per l'Associazione.

Art. 4
(Finanziamenti)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) l'ammontare delle contribuzioni degli Associati. Tutti gli Associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a corrispondere un contributo ordinario di norma annuo, oltre ad eventuali contributi straordinari. La determinazione delle misure dei contributi e le modalità di versamento sono disciplinate dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
 - b) eventuali interessi attivi;
 - c) contributi provenienti da accordi sottoscritti ufficialmente con altre Organizzazioni non collegate a partiti politici;
 - d) importi derivanti da atti di liberalità e qualsiasi altra fonte lecita, purché non comportino limitazioni all'autonomia dell'Associazione;
 - e) somme provenienti dall'organizzazione di Convegni e simili, o dalla vendita di materiale stampato o su altri supporti o accessi informativi.

Art. 5
(Perdita della qualità di Associato)

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) per revoca della delega all'ente a versare la quota sociale oppure per morosità protratta per sei mesi dalla notifica;
 - b) per dimissioni scritte, ratificate dai Consigli di Sezione Locale oppure dal Consiglio Nazionale;
 - c) per espulsione deliberata dai competenti Organi dell'Associazione.

Art. 6
(Gli Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) il Segretario Generale dell'Associazione (SG);
 - c) i Segretari Responsabili di Ente (SRE);
 - d) la Segreteria Nazionale (SN);
 - e) il Consiglio Nazionale (CN);
 - f) I Consigli di Ente;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) il Collegio dei revisori dei Conti.
 - i) i Segretari Regionali
 - j) i Consigli Regionali;
 - k) i Segretari di Sezione Locale;
 - l) i Consigli di Sezione Locale.
2. Tutti gli Organi sono eletti con votazioni di norma segrete e durano in carica tre anni. I membri cessati dalle cariche possono essere rieletti.
3. In caso di dimissione o decadenza, la carica vacante viene ricoperta ricorrendo a nuova elezione secondo le modalità previste dal relativo regolamento elettorale, salva diversa indicazione del presente statuto.
4. Lo svolgimento degli incarichi sociali è gratuito. Il CN disciplina con apposito regolamento la erogazione di somme a titolo di rimborso spese o risarcimento.
5. Per la validità delle riunioni degli Organi collegiali, regolarmente convocate, occorre la presenza, diretta o per delega, della maggioranza dei componenti in carica dell'Organo stesso. Le riunioni possono anche avvenire in teleconferenza o con altre tecniche telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della maggioranza dei presenti direttamente o per delega, salvo quanto diversamente specificato nel presente statuto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
6. Le decisioni degli Organi sociali impegnano tutti gli Associati a collaborare alla realizzazione delle stesse e delle relative finalità.
7. Le cariche sociali negli Organi dell'Associazione sono incompatibili con l'iscrizione a Sindacati o ad altre organizzazioni di natura sindacale. Eventuali deroghe sono deliberate, su proposta della Segreteria Nazionale, dal CN a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
8. Ogni Organo collegiale regola il proprio funzionamento e la propria organizzazione nei limiti previsti dal presente statuto.

Art. 7
(Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale (CN) è composto da un numero M di Associati, in regola con le norme statutarie, pari a un multiplo di 3 compreso tra il 4% e il 6% del numero degli iscritti, definito dalla Commissione Elettorale di cui al comma 2. Un terzo degli M componenti costituisce il Collegio Elettorale Interente (CI), mentre i rimanenti due terzi costituiscono il Collegio Elettorale Riservato di Ente (CRE) che viene attribuito ai vari Enti dalla CE nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) un consigliere ogni N Associati per ogni Ente con un numero di potenziali associati maggiore od uguale a 500 (cinquecento);
 - b) tre consiglieri ogni 2N Associati per ogni Ente con numero di potenziali associati compreso tra cento e quattrocentonovantanove;
 - c) due consiglieri ogni N Associati per ogni Ente con numero di potenziali associati minore od uguale a novantanove e comunque almeno uno se vi sono almeno cinque iscritti;

- d) due consiglieri ogni N Associati per gli Enti, considerati nel loro complesso, di cui alla lettera c) con meno di 5 (cinque) iscritti, oppure appartenenti ad Enti di cui alle lettere a) e b) per i quali non risulti alcuna rappresentanza nel CN e comunque almeno 1 (uno) se vi sono almeno 5 (cinque) iscritti cumulativi;
2. Il numero N viene definito come il numero intero che rende pari a due terzi del numero M il numero totale di seggi assegnati al Collegio elettorale Riservato di Ente. Tutti i conteggi sono effettuati da una Commissione Elettorale (CE), nominata dalla SN e a cui hanno diritto di partecipazione il Presidente della Associazione che la presiede, il Segretario Generale, i Segretari Responsabili di Ente, i Segretari di Sezione degli Enti monosezione, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro probiviro da esso designato.
 3. I seggi assegnati al CI vengono ricoperti per elezione da parte dei delegati al Congresso dell'Associazione secondo il regolamento elettorale indipendentemente dall'Ente di appartenenza degli eletti.
 4. La CE attribuisce, secondo criteri di proporzionalità, il contingente di Ente previsto in seno al CRE alle Sezioni Locali. Ai soli fini elettorali, la Commissione Elettorale può procedere ad idonei accorpamenti di Sezioni Locali.
 5. I seggi attribuiti a ciascuna Sezione Locale vengono ricoperti mediante elezione dall'Assemblea Congressuale di Sezione Locale, Assemblea che può anche svolgersi in teleconferenza o con altre tecniche telematiche.
 6. Tutte le operazioni elettorali per il rinnovo del CN devono svolgersi nell'arco di 45 giorni.
 7. Ad ogni rinnovo delle cariche, i contingenti sono computati dalla CE sui dati degli iscritti in regola con la delega di pagamento o con il pagamento della quota associativa al 90esimo giorno precedente il Congresso dell'Associazione.
 8. Il regolamento elettorale disciplina i casi di eventuale elezione nel CI di un eletto nel CRE.
 9. Le prerogative e le modalità di funzionamento del CN sono le seguenti:
 - a) Il Consiglio Nazionale è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne determina l'indirizzo generale. Tutti gli Organi collegiali dell'Associazione, ciascuno negli ambiti definiti dallo Statuto, operano in attuazione dello Statuto ed eventualmente per delega del CN. Ad esso compete, direttamente o mediante Organi a ciò preposti, la vigilanza sugli Organi territoriali dell'Associazione.
 - b) In occasione di ciascuna sua riunione, ogni membro del CN impossibilitato a parteciparvi può conferire delega, valida a tutti gli effetti, ad altro Consigliere partecipante alla riunione. Nessun Consigliere può ricevere più di una delega. I Consigli di Sezione delle Sezioni Locali o di Ente monosezione alle quali appartiene un solo componente del CN possono designare tra i propri membri, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Associazione, un sostituto che partecipa a tutti gli effetti alle riunioni del CN in caso di assenza del titolare. I membri del CN decadono automaticamente dopo due assenze consecutive per le quali non abbiano conferito delega o comunque dopo un anno di assenza o quando non in regola con il pagamento della quota.
 - c) Il Consiglio Nazionale si riunisce in Assemblea Plenaria oppure per Sezioni di Ente.
 10. Il Consiglio Nazionale riunito in Assemblea Plenaria:
 - a) stabilisce gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito delle finalità statutarie, e determina le linee generali d'azione per il loro conseguimento;
 - b) elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale e gli altri membri della Segreteria Nazionale;
 - c) dietro mozione presentata da almeno un terzo dei suoi membri, questo vota la fiducia alla Segreteria Nazionale nel suo complesso o a suoi componenti, incluso il Segretario Generale. La mozione di sfiducia a membri della Segreteria Nazionale può essere presentata anche dalla maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale stessa. Per i seggi resi vacanti dalla sfiducia si procede a nuova elezione seduta stante, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale;
 - d) su proposta della Segreteria Nazionale, designa i Segretari Regionali dell'Associazione;
 - e) elegge, tra gli Associati che non siano membri di Organo Nazionale o responsabili di Centro di spesa, il Collegio dei revisori dei conti;

- f) esamina e approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, presentati dal Segretario Generale unitamente al Tesoriere;
 - g) definisce numero ed estensione delle Sezioni Locali, su proposta della Segreteria Nazionale, sentite le Sezioni di Ente competenti, in modo da garantire l'afferenza di ciascun Associato ad una Sezione Locale, eventualmente prescindendo, se del caso, dall'Ente di appartenenza; gli Associati afferenti a ciascuna Sezione Locale sono iscritti all'Ente al quale appartiene la maggioranza di essi, ferma restando la determinazione distinta dei contingenti di Ente previsti dalle lettere a) – c) del comma 1 del presente articolo;
 - h) decide, a maggioranza assoluta, in merito alla federazione o afferenza temporanea dell'Associazione con altre organizzazioni o federazioni o confederazioni sindacali;
 - i) decide in merito alla stipula di patti di azione o di rappresentanza con altre organizzazioni;
 - j) elegge i rappresentanti dell'Associazione presso Organizzazioni con cui essa stessa sia federata o abbia stretto patti di azione o collaborazione;
 - k) approva i Regolamenti dell'Associazione e le loro modifiche e integrazioni, su proposta della Segreteria Nazionale o, limitatamente ai regolamenti elettorali, della Commissione Elettorale;
 - l) su proposta di apposita Commissione consultiva, approva le modifiche delle norme statutarie a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri;
 - m) copre per cooptazione i seggi che risultino vacanti nel Collegio Interente, di norma attingendo alla relativa graduatoria di elezione, e quelli del Collegio Riservato di Ente qualora riscontri l'oggettiva difficoltà o impossibilità da parte della Sezione Locale interessata ad eleggere un nuovo componente.
11. Il Consiglio Nazionale si riunisce, in Assemblea Plenaria, almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, oppure in seduta straordinaria.
 12. Le riunioni ordinarie vengono convocate dal Presidente dell'Associazione su delibera ed Ordine del Giorno della Segreteria Nazionale.
 13. Le riunioni straordinarie vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o per sua iniziativa diretta oppure quando ne venga fatta richiesta, motivata e corredata dall'Ordine del Giorno, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o dei Segretari Regionali ovvero da almeno un terzo delle Sezioni di Ente.
 14. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, la riunione è presieduta dal decano dei presenti.
 15. All'inizio di ogni seduta, il Presidente designa un Segretario di seduta che cura la redazione del verbale.
 16. Nell'ambito del CN sono previste Sezioni di Ente per ciascun Ente rappresentato da almeno due consiglieri in seno al CN, se questi vengono espressi da più Sezioni Locali.
 17. Sono membri effettivi di ciascuna Sezione tutti i consiglieri appartenenti al medesimo Ente. In caso di due consiglieri, la Sezione è integrata, ai soli fini di cui ai successivi commi del presente articolo, da un componente del Consiglio della Sezione Locale alla quale afferisce il maggior numero di iscritti, designato da tale Consiglio;
 18. Il Consiglio Nazionale riunito per Sezioni di Ente nell'ambito di ciascuna Sezione:
 - a) elegge il Segretario Responsabile di Ente (SRdE) ed un vice-Segretario, che sostituisce il SRdE su sua delega ed in sua assenza temporanea; Il SrdE è necessariamente eletto tra i membri della SN appartenenti all'Ente se in numero maggiore di uno;
 - b) propone e definisce l'indirizzo dell'Associazione riguardo alle tematiche di specifico interesse degli Enti, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea del CN, e coordina, direttamente o tramite il Segretario Responsabile di Ente, l'attività delle Sezioni Locali dell'Ente;
 - c) predisporre un preventivo annuale delle necessità finanziarie inerenti l'attività dell'Associazione all'interno dell'Ente e lo propone al Segretario Generale, ai fini della predisposizione del Bilancio preventivo dell'Associazione;
 - d) propone al CN o alla SN candidature e designazioni per organismi dell'Ente per i quali tali candidature o designazioni siano richieste;

- e) propone alla SN la composizione di delegazioni che rappresentino l'Associazione nei confronti dell'Ente e il rispettivo mandato;
 - f) propone alla Segreteria Nazionale iniziative di specifico interesse dell'Ente e fra l'Ente e altri Enti, prevedendone la copertura finanziaria nell'ambito dei fondi a disposizione delle strutture di Ente, ovvero prevedendo l'istituzione di una quota aggiuntiva da parte degli Associati interessati, previo parere favorevole della Segreteria Nazionale;
 - g) vigila sul corretto funzionamento degli Organi Locali di Ente, d'intesa con la Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali dell'Associazione;
 - h) delega il suo SRdE ad operare con l'obbligo per quest'ultimo di riferire in merito anche alla Segreteria Nazionale;
 - i) propone al CN l'istituzione di una commissione per le modifiche allo Statuto della Associazione.
19. Il Consiglio Nazionale si riunisce per Sezioni di Ente di norma due volte all'anno in seduta ordinaria, oppure in seduta straordinaria. Le sedute ordinarie delle Sezioni del Consiglio avvengono di preferenza in date in cui già si riunisce il CN, per agevolare le eventuali sedute dell'Assemblea. Le riunioni ordinarie delle Sezioni di Ente vengono convocate dal loro SRdE su sua iniziativa ed Ordine del Giorno. Le riunioni straordinarie vengono convocate dal Presidente dell'Associazione su richiesta motivata, e con Ordine del Giorno, presentata da almeno un quarto dei consiglieri dell'Ente.
20. Le Sezioni del CN sono presiedute dal SRdE oppure, in caso di temporaneo impedimento, dal vice o da altro Consigliere designato dalla Segreteria Nazionale.
21. Le Sezioni del CN possono essere convocate in riunione straordinaria per iniziativa e su Ordine del Giorno della Segreteria Nazionale; in questo caso presiederà la riunione il Segretario Generale o suo delegato.

Art.8

(La Segreteria Nazionale)

1. Il numero totale dei membri della Segreteria Nazionale (SN), diversi dal Segretario Generale, è determinato tra 6 e 10, su delibera del CN riunito in Assemblea Plenaria. Le relative modalità di elezione vengono stabilite dal regolamento elettorale, senza prevedere contingenti di Ente, ma riservando comunque un rappresentante agli Enti che, proporzionalmente ai loro rappresentanti in CN, raggiungono il quorum pieno di un seggio.
2. La Segreteria Nazionale è convocata di norma una volta al mese dal Segretario Generale, oppure d'iniziativa o dietro richiesta vincolante di almeno metà dei suoi componenti.
3. I membri regolarmente convocati che risultino assenti per due sedute ordinarie consecutive senza giustificazione, o che nel corso di un semestre non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni convocate, decadono dalla carica.
4. La Segreteria Nazionale è la sede primaria delle responsabilità operative dell'Associazione e della sua rappresentanza esterna; ad essa compete la promozione ed il coordinamento generale dell'attività svolta dall'Associazione, nelle strutture di Ente come in quelle territoriali. Svolge tali compiti per conto del Consiglio Nazionale ed ad esso risponde, collettivamente, del suo operato.
5. La Segreteria Nazionale:
 - a) prende le determinazioni e le iniziative necessarie per rendere esecutivi i deliberati del Consiglio Nazionale. A tal fine provvede al coordinamento generale delle attività dell'Associazione sia al livello dei singoli Enti che a quello interente, nazionale o locale;
 - b) prende le determinazioni e le iniziative utili per promuovere l'azione interna ed esterna dell'Associazione, nel quadro delle finalità statutarie e in ottemperanza ai deliberati del Consiglio Nazionale;
 - c) delibera, quando la situazione lo richiede, su ogni materia di competenza dell'Assemblea del Consiglio Nazionale, ad eccezione delle modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti elettorali, con l'obbligo di riferire per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile, oppure, su richiesta del Presidente, provocandone la convocazione straordinaria;

- d) esamina e decide in merito a tutte le questioni di interesse generale dell'Associazione, tratta con Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed altre Associazioni, formulando in merito eventuali proposte da sottoporre alle decisioni del Consiglio Nazionale riunito in Assemblea;
 - e) istituisce i fondi a disposizione delle Sezioni di Ente del CN e delle Segreterie Regionali;
 - f) elegge al suo interno un vice-Segretario che assume le funzioni provvisorie di Segretario generale in caso di temporanea assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del medesimo. In quest'ultimo caso, il vice-Segretario opera nelle funzioni provvisorie di SG fino all'elezione del nuovo SG da parte dell'Assemblea del CN che deve avvenire entro 40 giorni;
 - g) coordina l'attività dell'Associazione nei diversi Enti anche individuando al suo interno un referente per ciascun Ente non rappresentato in Segreteria Nazionale e convocando all'occorrenza riunioni collegiali dei Segretari Responsabili di Ente;
 - h) vigila collegialmente sul corretto operato degli Organi regionali e locali. In caso di crisi di particolare gravità può procedere allo scioglimento di tali Organi nominando commissari straordinari per la gestione provvisoria, d'intesa con il Presidente dell'Associazione che convoca l'Assemblea Plenaria del CN entro 40 giorni dalla delibera di scioglimento.
6. La Segreteria Nazionale definisce al proprio interno la distribuzione di deleghe, responsabilità o compiti. Per l'assolvimento di questi, ciascun Segretario, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale, può avvalersi di una struttura di supporto.
7. E' dovere di ogni Segretario, ivi compreso il Segretario Generale, mantenere costantemente informata la Segreteria Nazionale in merito agli incarichi ricevuti ed alle attività svolte.

Art. 9

(Il Segretario Generale dell'Associazione)

1. Il Segretario Generale (SG) ha la piena rappresentanza legale dell'Associazione, coordina e presiede i lavori della SN e risponde al CN di quanto operato in attuazione dei deliberati di quest'ultimo e della funzionalità della SN Egli provvede a:
 - a) dare impulso all'attività dell'Associazione;
 - b) operare per la realizzazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale;
 - c) garantire un'adeguata informazione ai soci sulle decisioni assunte e le azioni intraprese dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Nazionale e circa i risultati di tali azioni;
 - d) rappresentare l'Associazione nelle sedi istituzionali;
 - e) esercitare le funzioni di amministratore dell'Associazione con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi l'assunzione di impegni finanziari, la negoziazione e sottoscrizione di contratti, la firma di cambiali e il rilascio di fidejussioni ed ogni altro impegno necessario per la gestione dell'Associazione;
 - f) presentare, unitamente al Tesoriere, il rendiconto annuale;
 - g) riferire compiutamente sull'attività della Segreteria Nazionale al CN, all'approvazione del quale sottopone le decisioni prese con procedura d'urgenza.
2. Al Segretario Generale vanno tempestivamente inviati i verbali delle riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione.
3. Il Segretario Generale viene eletto nella seduta di inizio mandato del CN, con apposita separata votazione.

Art. 10

(I Segretari Responsabili di Ente)

1. Il Segretario Responsabile di Ente (SRdE) coordina e promuove l'attività dell'Associazione all'interno dell'Ente e rappresenta l'Associazione nelle sedi istituzionali di Ente, nell'ambito del coordinamento generale delle attività dell'Associazione esercitato dalla SN e dei deliberati dell'Assemblea del CN.
2. Al SRdE sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti e poteri:

- a) convoca e presiede le riunioni della relativa Sezione di Ente del CN e ne definisce l'Ordine del Giorno;
- b) coordina, promuove e determina l'attività dell'Associazione all'interno degli Enti in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea del Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Nazionale, sentita la Sezione di Ente del CN;
- c) delibera, quando l'urgenza lo richieda, sentito il Segretario Generale, su ogni materia di competenza della Sezione di Ente, con l'obbligo di riferire alla Segreteria Nazionale;
- d) riferisce periodicamente dell'attività della Sezione di Ente al SG e risponde alla SN della coerenza dell'attività con i deliberati degli Organi centrali. A questo riguardo può decidere di non rendere esecutivi i deliberati della Sezione di Ente, che ritenesse non conformi, provocando l'esame della questione da parte della SN, nella prima seduta utile;
- e) esercita direttamente, o congiuntamente ad un Tesoriere, le funzioni di amministratore dei fondi messi a disposizione della Sezione di Ente del CN e ne rendiconta annualmente l'utilizzo al Tesoriere dell'Associazione;
- f) comunica ai soci del proprio Ente le informazioni relative ai lavori della relativa Sezione di Ente del CN.

Art. 11
(Rappresentatività degli Organi collegiali)

1. Al fine di meglio rappresentare realtà associative emergenti o comunque non adeguatamente rappresentate, nonché per il migliore funzionamento degli Organi collegiali, ciascun Organo collegiale può nominare come "componenti non effettivi" altri Associati o rappresentanti di altre Associazioni consociate, che partecipano alle riunioni con voto consultivo, fino ad un massimo del 30% del proprio organico.

Art. 12
(Il Presidente dell'Associazione)

1. Il Consiglio Nazionale nella prima seduta del suo mandato elegge tra i propri membri il proprio Presidente, che è al tempo stesso Presidente dell'Associazione. Il Presidente è il garante della corretta vita istituzionale dell'Associazione, vigila affinché i deliberati del Consiglio Nazionale vengano correttamente applicati dagli altri Organi, dirime eventuali dubbi di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.
2. Egli presiede le riunioni del Consiglio Nazionale che provvede a convocare sull'Ordine del Giorno stilato dalla Segreteria Nazionale.
3. Ha potere di iniziativa per la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, su un Ordine del Giorno da lui stesso predisposto.
4. Al Presidente dell'Associazione dev'essere trasmessa copia delle convocazioni e dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali nazionali.
5. Può esercitare il diritto di presenziare alle riunioni delle Sezioni di Ente del CN, che in questo caso presiede.
6. Il Presidente dispone l'applicazione delle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri o la loro eventuale e motivata sospensione. Quest'ultima può essere sottoposta a condizione, e del tutto viene data comunicazione al CN.
7. Il Presidente svolge ogni altra funzione assegnatagli dal presente Statuto.

Art. 13
(Il Tesoriere ed il Segretario Amministrativo)

1. Il Tesoriere viene nominato dalla SN; egli tiene la contabilità dell'Associazione, provvede, anche per delega, ai pagamenti ed agli incassi, compila i rendiconti annuali da sottoporre al Consiglio Nazionale, accompagnati da una relazione che dev'essere controfirmata dal Segretario.

2. Il Segretario Amministrativo viene nominato dalla SN; egli è responsabile dei rapporti con gli iscritti e con le relative Amministrazioni per ciò che concerne la tenuta degli elenchi degli aderenti all'Associazione. Ha compiti di gestione e/o controllo su tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'Associazione.
3. Tali due cariche possono essere cumulate e possono anche avvalersi di prestazioni professionali esterne, su fondi deliberati dalla Segreteria Nazionale.

Art. 14
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Associato che lo presiede e da altri due Associati, eletti dal Consiglio Nazionale tra coloro che non rivestono altre cariche sociali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili, riscontra l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e li controfirma.

Art. 15
(Il Collegio dei Proviviri)

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, non tutti afferenti allo stesso Ente, eletti dal CN, al di fuori del proprio ambito, tra gli iscritti con almeno cinque anni di appartenenza alla Associazione e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
2. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
3. I Proviviri vengono eletti con votazioni separate. Per ciascuna elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri del CN o, successivamente, se per cinque votazioni tale maggioranza non sia stata raggiunta, è valida la maggioranza dei 3/5 dei presenti.
4. Su richiesta del Presidente della Associazione, sentita la SN, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri del CN, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri della SN (nel solo caso di Associati che ricoprono cariche locali), il Collegio dei Proviviri esprime parere vincolante in ordine a provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura, la sospensione dalle attività sociali e la espulsione.
5. In caso di particolare gravità, il Collegio dei Proviviri comunica al Presidente dell'Associazione il proprio parere vincolante in ordine alla sospensione degli Associati, in maniera cautelativa e con effetto immediato, dalle cariche sociali eventualmente ricoperte al momento della richiesta di cui al comma precedente.
6. Il Collegio, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I pareri resi non possono essere oggetto di discussione, valutazione e giudizio da parte degli Organi dell'Associazione, salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6.

Art. 16
(Il Presidente Onorario)

1. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, che non ne costituisce un Organo, decidendone contestualmente la durata in carica.
2. Il Presidente Onorario viene scelto tra personalità di rilievo nel campo della ricerca scientifica e contribuisce a favorire l'immagine sociale e culturale della categoria. Egli presiede il Consiglio Nazionale quando questo è riunito per discutere temi di rilevanza scientifica o politica.

Art. 17
(I Consigli Regionali dell'Associazione)

1. Il CN può, a maggioranza assoluta, attivare uno o più Consigli Regionali, per aree geografiche, nazionali, regionali o interregionali.

2. I Consigli Regionali dell'Associazione sono composti dal Segretario Regionale, con funzioni di Presidente, e dai Segretari delle Sezioni Locali operanti in ambito regionale, secondo le afferenze stabilite dal Consiglio Nazionale.
3. I Consigli Regionali:
 - a) coordinano e promuovono l'attività dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza in conformità alle deliberazioni degli Organi nazionali;
 - b) coordinano e promuovono il dibattito tra gli Associati su problemi di interesse generale, anche ai fini di contribuire con elaborati e proposte alle determinazioni degli Organi nazionali dell'Associazione;
 - c) designano i rappresentanti dell'Associazione in organi locali e designano eventuali candidati in occasione di elezioni in ambito locale.
4. I Consigli Regionali si riuniscono di norma due volte all'anno, su convocazione del Segretario Regionale.

Art. 18 (I Segretari Regionali)

1. I Segretari Regionali vengono eletti dal CN al proprio interno.
2. Il Segretario Regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito dell'area geografica, nazionale, regionale o interregionale, cui è preposto ed ha i seguenti compiti.
 - a) convoca il Consiglio Regionale, in seduta ordinaria o straordinaria, predisponendo l'Ordine del Giorno della seduta;
 - b) opera per la realizzazione dei deliberati degli Organi dell'ANPRI e in particolare del Consiglio Regionale;
 - c) tiene i rapporti con la SN al fine di rappresentare i problemi dell'Associazione emersi a livello regionale, d'intesa col Consiglio regionale;
 - d) cura il coordinamento fra le Sezioni Locali presenti in sede regionale;
 - e) nell'ambito regionale rappresenta l'Associazione nei confronti degli interlocutori esterni.
3. Il Segretario Regionale riceve copia delle convocazioni, dei verbali delle riunioni e di qualunque decisione o azione dei Consigli di Sezione Locale di Ente presenti nella sede regionale. Ha facoltà di convocare in via straordinaria tali Consigli, che in questo caso presiede.

Art. 19 (I Consigli di Sezione Locale)

1. Il Consiglio di Sezione Locale (Consiglio di SL) è l'Organo collegiale dell'Associazione in ambito locale, sede della rappresentanza degli Associati afferenti alla Sezione Locale, qualora in numero non inferiore a 5;
2. Viene eletto, unitamente al Segretario di Sezione Locale, dall'Assemblea Congressuale di Sezione.
3. E' composto dal Segretario della Sezione Locale, che lo presiede, e da un numero di Associati variabile da due a sette, stabilito dal regolamento elettorale.
4. Il Consiglio di SL:
 - a) opera per attuare i deliberati degli Organi dell'Associazione;
 - b) formula agli Organi nazionali e regionali dell'Associazione proposte in merito alla determinazione dell'azione dell'Associazione;
 - c) propone e promuove l'azione dell'Associazione nel proprio ambito, nel quadro degli indirizzi generali deliberati dagli Organi nazionali e regionali dell'Associazione;
 - d) propone al rispettivo Consiglio Regionale eventuali candidature di rappresentanti in organismi locali;
 - e) trasmette alla Segreteria Nazionale il parere sulle domande di associazione e sulle dimissioni degli Associati;

- f) nomina un Tesoriere locale che gestisca i fondi a disposizione della Sezione Locale rendicontandone l'utilizzo al Segretario di Sezione;
 - g) avanza la proposta di finanziamento alla rispettiva Sezione di Ente del Consiglio Nazionale, ove prevista, ed approva i rendiconti annuali;
 - h) nel caso di Ente per il quale sia prevista una sola Sezione, esercita le altre funzioni previste per le Sezioni di Ente, in quanto compatibili.
5. Il Consiglio di SL si riunisce di norma due volte l'anno ed è convocato dal Segretario di SL; questi è tenuto alla convocazione ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso oppure dal Segretario Regionale, che in questo caso presiede la riunione.
 6. Per il funzionamento dei Consigli di Sezione, la Sezione di Ente competente del Consiglio Nazionale stanziava ogni anno una quota delle entrate della Associazione, sulla base dei preventivi presentati dalle Sezioni Locali.
 7. Sezioni Locali appartenenti ad Enti diversi che insistano sullo stesso territorio possono costituire un'unica Sezione Locale interente. I seggi in seno al CN eventualmente attribuiti a ciascuna SL saranno messi in votazione in un Congresso Sezionale unico; il regolamento elettorale salvaguarda l'attribuzione per Ente dei seggi medesimi e l'elezione a Segretario della Sezione Locale interente dell'Associato che ottenga il maggior numero di voti. Per ciascun Ente la titolarità della rappresentanza locale compete all'Associato più votato per quell'Ente.

Art. 20
(Il Segretario di Sezione Locale)

1. Il Segretario di Sezione Locale è il rappresentante dell'Associazione in sede locale, di un Ente o di più Enti. Egli:
 - a) dà impulso in sede locale all'attività dell'Associazione;
 - b) cura l'applicazione dei deliberati degli Organi dell'Associazione;
 - c) tiene i rapporti con gli Organi nazionali ai quali rappresenta, in linea con le indicazioni del Consiglio di Sezione Locale, i particolari problemi emersi a livello locale;
 - d) cura i rapporti esterni dell'Associazione nel proprio ambito;
 - e) amministra l'eventuale fondo del Consiglio di Sezione e presenta il rendiconto di esercizio.

Art. 21
(Organizzazione interna della SL)

1. Ai fini del più funzionale assetto organizzativo ciascuna SL può dotarsi di proprie strutture organizzative, che non costituiscono Organi dell'Associazione.
2. L'assetto organizzativo di ciascuna SL deve essere comunicato al Segretario Regionale, alla Sezione di Ente ed al Segretario Amministrativo.

Art. 22
(Sostituzione degli eletti a cariche locali)

1. L'Associato, eletto a cariche sociali locali, che cessi di far parte della circoscrizione elettorale nella quale è stato eletto, decade dalle cariche stesse.

Art. 23
(Il Congresso dell'Associazione)

1. Almeno ogni tre anni, in occasione del rinnovo delle cariche sociali e dell'elezione del Collegio interente del CN, è convocato dal CN il Congresso dell'Associazione, che ha i seguenti compiti:
 - a) discute la politica e l'organizzazione dell'Associazione, e formula indicazioni per l'attività del CN;
 - b) elegge, se del caso, i membri del CI del CN.
 Le modalità organizzative del Congresso sono stabilite dal CN.

2. Le modalità elettorali per la costituzione dell'Assemblea Congressuale come per l'elezione da parte di quest'ultima del CI del CN sono stabilite dalla Commissione Elettorale nel rispetto del Regolamento elettorale, ispirandosi al principio che l'Assemblea congressuale sia costituita da delegati eletti tra gli Associati secondo criteri di proporzionalità con il numero degli iscritti in Assemblee pregressuali tenute in sede di Sezione Locale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Congresso è costituito dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 7 comma 2.
4. Tranne che per le elezioni ed altri adempimenti formali o per espressa delibera dello stesso Congresso, le sedute del Congresso sono aperte.
5. Sono considerati delegati, a tutti gli effetti, il Presidente, i membri della SN in carica all'atto della convocazione del Congresso, anche se in pensione, e i consiglieri di CN già eletti al CRE nelle assemblee di SL.
6. Solo i delegati hanno diritto di voto nel Congresso.

Art. 24
(I Congressi di Sezione Locale)

1. In occasione del rinnovo delle cariche sociali delle SL e del CRE del CN, sono indetti dal CN i Congressi di SL, cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a) dibatte sull'attività e sull'organizzazione dell'Associazione;
 - b) elegge il Segretario della Sezione e, ove previsti, i membri del CRE del CN, gli altri membri del Consiglio di Sezione e i delegati al Congresso dell'Associazione.
2. Le modalità organizzative dei Congressi Sezionali sono stabilite dal Regolamento elettorale e rese operative dalla CE, tenendo fermo il principio che ai Congressi Sezionali partecipano con diritto di voto tutti gli Associati afferenti alle singole SL.
3. Il Segretario di Sezione viene eletto con votazione separata.
4. Tranne che per gli adempimenti formali o per loro delibera, i Congressi di SL sono aperti. Solo gli Associati afferenti alle singole SL hanno diritto di voto.

Art. 25
(Scioglimento)

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solo dall'Assemblea del Consiglio Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei suoi membri presenti. .
2. Lo scioglimento può essere deciso:
 - a) mediante referendum tra gli Associati, ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti; ovvero
 - b) mediante la convocazione di una Assemblea Congressuale Straordinaria, ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti.
3. L'avere dell'Associazione non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli iscritti, bensì sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, scelta dagli Associati nel referendum ovvero dai delegati al Congresso straordinario.